

[BUR2001021]

(1.0.0)

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2001 - N. 26
Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a sup-
porto della manovra di finanza regionale

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

.... Omissis

3. Alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali), come modificata dall'articolo 1, comma 29, lettera a) della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente:

(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione, nonché riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali);

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Disposizioni in materia di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché in materia di determinazione dei canoni di concessione, ai sensi degli articoli 34, comma 5, e 89, comma 1, lett. i) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112)

1. Le autodenunce presentate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate domande di concessione per la derivazione d'acqua sotterranea relativamente all'uso e alla quantità indicati nell'autodenuncia; sono escluse quelle riguardanti gli usi domestici di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché le derivazioni già concesse o in corso di concessione.

2. La Giunta regionale, al fine di regolarizzare sia le derivazioni oggetto delle autodenunce sia quelle relative a domande in istruttoria per l'utilizzo di acque sotterranee e superficiali, provvede a determinare le procedure istruttorie, le modalità del prelievo e la durata delle concessioni in relazione alle tipologie di utilizzo, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione del bilancio idrico regionale e della compatibilità delle derivazioni;

b) semplificazione delle procedure istruttorie e unificazione delle domande e delle istruttorie per le autorizzazioni alla ricerca di cui all'articolo 95 del r.d. 1775/1933, con quelle per le concessioni di derivazione;

c) definizione di disciplinari-tipo, con specifiche prescrizioni per la salvaguardia ed il razionale utilizzo delle risorse idriche.

3. Ogni pubblicazione prevista dalla normativa vigente è sostituita dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

4. Qualora, a seguito della regolarizzazione, il titolare della derivazione non provveda al pagamento dei canoni richiesti, il sindaco del comune, ove è ubicata la derivazione, provvede ad emettere ordinanza di chiusura, fermo restando l'obbligo di pagamento degli indennizzi per l'utilizzo progressivo.

5. Il canone di concessione per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 5, e all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è dovuto per anno solare.

6. Il canone di cui al comma 5 è versato, anticipatamente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

7. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

8. Il rilascio dell'atto di concessione comporta il preventivo pagamento del relativo canone.

9. Ai fini di quanto disposto ai commi 6 e 7, la frazione di mese deve intendersi per intero.

10. Per le concessioni rilasciate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stato effettuato il pagamento, in sede di prima applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il titolare deve, in occasione del pagamento per il rinnovo delle medesime concessioni, provvedere a versare i ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese rimanente al 31 dicembre 2002.

11. Le cauzioni prestate a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione sono dovute per importi superiori ad € 258,23.

12. Le modalità per la riscossione del canone di concessione sono specificate con provvedimento del direttore generale della competente direzione regionale risorse finanziarie e bilancio.

13. Con decorrenza 1 gennaio di ciascun anno, la misura del canone di cui al comma 5 è determinata con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Regione non provveda nel termine stabilito, si intende prorogata la misura vigente.»